

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX De Vincolis /Linkem
XXX**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Componente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 244/08/CSP "*Ulteriori disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP*";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA l'istanza n. 273 del giorno 13 luglio 2016 con cui il Sig. XXX De Vincolis chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Linkem XXX (di seguito, per brevità, Linkem) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, titolare di un contratto residenziale con la società Linkem, lamenta la lentezza dell'erogazione del servizio di connettività ad internet, nonché la totale interruzione del servizio medesimo a far data 30 ottobre 2016.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 16 aprile 2014 aderiva all'offerta *"Linkem no Limits, che prevedeva il servizio di collegamento ad internet ad una velocità di 7 Mbps in download e 1 Mbps in upload"*;
- constatava che *"il servizio reso era di gran lunga inferiore"* rispetto a quanto previsto contrattualmente ed era risultato *"inservibile fin dai primi mesi"*;
- in data 8 luglio 2015 apriva una segnalazione di guasto che rimaneva inesitata;
- inviava una lettera raccomandata A/R datata 30 settembre 2015 con la quale rappresentava che il servizio offerto non corrispondeva assolutamente a quanto previsto dal contratto, *"in particolare la velocità di collegamento (...) non è mai stata superiore ai 0.70 Mbps in download, e ai 0.05 Mbps in upload. Dunque di gran lunga inferiore al minimo per poter usufruire del servizio visto che da contratto era scritto chiaramente 7 Mbps in download e 1 Mbps in upload"*;
- con e-mail del 5 ottobre 2015 l'operatore Linkem riscontrava il reclamo datato 30 settembre 2015 rappresentando che come già comunicato dal *"Customer Care in data 26/09/2015 per risolvere la problematica (...) manifestata si rendeva necessario un intervento tecnico sull'apparato presso l'abitazione senza il quale non era possibile migliorare la qualità del servizio"*;
- in data 30 ottobre 2015 l'operatore inviava un tecnico che, però, constatava *"l'impossibilità di procedere al buon funzionamento della linea"*; in pari data il servizio di connettività internet risultava totalmente interrotto;
- in data 12 novembre 2015 inviava, per il tramite dell'associazione ADUC, un reclamo a mezzo PEC all'indirizzo LINKEMSERVICESSRL@LAMIAPEC.IT con il quale chiedeva:
 - il *"rimborso o storno integrale delle fatture emesse ed emettende successivamente alla prima segnalazione del guasto ossia dall' 8.7.2015 fino al dì del ripristino della piena funzionalità della linea ovvero della risoluzione del contratto da parte di Linkem con totale oneri a suo carico;*
 - il *rimborso di 48.00 euro dovuti all'intervento del tecnico in data 30.10 che ha constatato il non funzionamento della connessione per motivi non riconducibili al sig. De Vincolis;*
 - *gli indennizzi ex delibera Agcom 73/11/Cons per malfunzionamento totale del servizio pari ad Euro 5.00 al giorno*
 - *gli indennizzi (...) per mancata gestione dei plurimi reclami pari a 150,00 euro"*.

In data 14 aprile 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Linkem tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) il *“rimborso/storno delle fatture emesse ed emittende, successivamente alla prima segnalazione del guasto, ossia dell'8.7.2015 fino al dì della risoluzione del contratto da parte di Linkem, con totali oneri a suo carico”*
- ii) gli *“indennizzi ex delibera Agcom 73/11/Cons per mal funzionamento totale del servizio pari ad Euro 5,00 al giorno a partire dall'8 luglio 2015 fino alla risoluzione del contratto”*;
- iii) gli *“indennizzi ex Delibera Agcom 73/11/Cons per la mancata gestione dei plurimi reclami pari a 150 euro”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Linkem, pur non partecipando all'udienza di discussione della controversia, in data 16 settembre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato riguardante i *files* di log riferiti al periodo 10 giugno - 9 novembre 2015, con la quale ha dedotto *“il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto”*.

In particolare l'operatore ha precisato che:

- *“le doglianze relative al malfunzionamento/lentezza del servizio sono prive di fondamento e non meritano accoglimento sia alla luce dell'analisi oggettiva dei nostri sistemi che evidenziano regolari collegamenti del modem in uso al cliente con l'antenna di Linkem (così come comprovato dai file di log allegati - doc 1), sia in ragione delle caratteristiche tecniche della tecnologia WiMax. Ed in vero, quantunque si fossero registrati episodi di lentezza e/o attenuazione del segnale, gli stessi non possono qualificarsi come inadempimenti contrattuali dell'operatore, quanto, piuttosto dei limiti tecnici propri della tecnologia Wi-MAX, scelta ed acquistata dal cliente. Come è noto, infatti, e come rappresentato chiaramente nell'offerta commerciale e nella Condizioni Generali di Contratto, diversamente da altre tecnologie più stabili, come l'ADSL, la tecnologia WiMAX, sfrutta le onde radio per consentire l'accesso ad internet e, per questo motivo, è possibile che si verifichino fenomeni di attenuazione del segnale causati da fattori ambientali o interferenze nella visibilità ottica, senza che per questo possa ravvisarsi in capo a Linkem alcuna responsabilità, né, a fortiori, inadempimento contrattuale. Giova a tal proposito richiamare quanto scritto all'art. 7.3 delle Condizioni Generali di Contratto “L'effettiva velocità del collegamento dipende dal grado di congestione della rete e dal server a cui ci si collega, oltreché dai fenomeni di attenuazione del segnale ricevuto. Linkem non è pertanto in grado di garantire l'effettivo raggiungimento della velocità nominale e delle prestazioni apicali indicate nell'offerta commerciale, né garantisce un minimo nelle prestazioni upload/download” e quanto specificato nell'offerta, alla sezione “UTILIZZO E PRESTAZIONI” “L'effettiva velocità di connessione, al massimo pari a 7 Mbps in download e 1Mbps in upload, dipende dalla capacità e dal grado di congestione della rete e del server cui ci si collega, oltreché dalla copertura dell'area in cui si utilizza il servizio”;*

- parimenti *“priva di fondamento è la doglianza relativa al mancato riscontro ai reclami. Infatti, tenuto conto dei due reclami allegati dal ricorrente all'istanza” (...) il reclamo proposto con raccomandata a.r. del 30 settembre 2015 è stato prontamente riscontrato da Linkem, come provato dall'email del 5 ottobre 2015 (allegato 2); il reclamo proposto in data 12 novembre 2015 è stato inviato all'indirizzo pec linkemservicesrl@lamiaptec.it riconducibile alla società Linkem Services XXX che, pur facente parte del Gruppo Linkem, è un soggetto giuridico distinto da Linkem XXX; ne deriva, quindi, che Linkem non ha mai ricevuto il reclamo in questione e che, pertanto, alcun indennizzo è dovuto per il relativo mancato riscontro”*.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Sulla lentezza della navigazione.

L'istante lamenta una lentezza della connessione internet tale da compromettere l'uso del servizio, laddove l'operatore ha dedotto l'infondatezza di quanto contestato dall'istante *“sia alla luce dell'analisi oggettiva dei (...) sistemi che evidenziano regolari collegamenti del modem in uso al cliente con l'antenna di Linkem (...), sia in ragione della caratteristiche tecniche della tecnologia WiMax”*.

La doglianza dell'istante non è fondata e, dunque, non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Sul punto occorre, *in primis*, evidenziare che dagli atti risulta che l'istante abbia sottoscritto un contratto con l'operatore Linkem in data 16 aprile 2014, aderendo all'offerta *“Linkem no Limits*, con ciò accettando le obbligazioni di cui all'offerta commerciale, alle Condizioni generali di contratto per i servizi Linkem ed alla Carta dei servizi Linkem. L'offerta sottoscritta, in particolare, alla voce *“Utilizzo e prestazioni”*, dopo aver indicato la velocità massima di connessione, prevede che la velocità effettiva *“dipende dalla capacità e dal grado di congestione della rete e del server cui ci si collega, oltreché dalla copertura dell'area in cui si utilizza il servizio”*. D'altro canto, le Condizioni generali di contratto, all'art 7.3 prevedono che *“il cliente accetta e riconosce che l'effettiva velocità del collegamento dipende dal grado di congestione della rete e dal server a cui ci si collega, oltreché dai fenomeni di attenuazione del segnale ricevuto. Linkem non è pertanto in grado di garantire l'effettivo raggiungimento della velocità nominale e delle prestazioni apicali indicate nell'Offerta Commerciale, né garantisce un minimo nelle prestazioni upload/download”* (ex multis Deliberazione Corecom Umbria n. 34/17).

Inoltre, in ordine all'asserito malfunzionamento del servizio internet dovuto alla scarsa velocità del collegamento alla rete, si deve evidenziare che, alla luce del quadro regolamentare tracciato dalla Delibera Agcom n. 244/08/CSP, sussiste l'obbligo del fornitore di specificare la velocità minima del servizio dati, risultante dalle misurazioni effettuate. In altri termini, gli operatori devono rendere nota la velocità minima reale di accesso alla rete con il collegamento internet. L'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 3, della Delibera Agcom n.244/08/CSP a carico degli operatori di fornire la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading soddisfa esigenze di maggiore trasparenza e di scelta d'acquisto consapevole da parte degli utenti. L'adempimento da parte degli operatori dell'obbligo di garantire la banda minima in downloading, di cui all'articolo 7, comma 3, della Delibera Agcom n. 244/08/CONS, è verificabile solo con l'adozione del sistema Ne.Me.Sys (Network Measurement System) che consente la verifica della qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all'utente finale. Il software Ne.Me.Sys. consente di verificare che i valori misurati sulla propria linea telefonica siano effettivamente rispondenti a quelli dichiarati e promessi dall'operatore nell'offerta contrattuale sottoscritta. Nel caso l'utente rilevi valori peggiori rispetto a quelli garantiti dall'operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può, quindi, essere utilizzato per proporre un reclamo e richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti ovvero per esigere il recesso senza costi dal contratto.

In considerazione di quanto descritto, ne consegue che, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Delibera Agcom n. 244/08/CONS, come peraltro ribadito dall'Autorità (ex multis Delibera Agcom n. 126/16/CIR), l'istante ha solo la possibilità di recedere senza alcun costo, ma *non* anche il diritto di richiedere il rimborso dei canoni corrisposti, essendo comunque tenuto alla corresponsione del corrispettivo a fronte

dell'erogazione del servizio internet, sia pure non rispondente agli standard di qualità convenuti contrattualmente. Infatti la norma citata prevede espressamente che *“Qualora il cliente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di cui sopra può presentare, entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura, un reclamo circostanziato all'operatore e ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del servizio entro 30 giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facoltà di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all'operatore con lettera raccomandata”*.

Sul punto, preme sottolineare, che l'utente non ha fornito alcuna documentazione e/o test comprovante la predetta problematica mediante l'utilizzo del sistema di rilevazione del software Ne.Me.Sys, così come previsto dalla normativa sopra richiamata.

Va, viceversa, precisato che, nel caso di specie, l'operatore convenuto ha viceversa prodotto in allegato alla memoria difensiva copia dei *“files di log”* da cui si evince la fornitura del servizio di connettività internet nel periodo 16 giugno 2015 – 8 novembre 2015.

In relazione a tanto, di conseguenza, non possono essere disposti rimborsi/storni o indennizzi in relazione alla lamentata lentezza del servizio di connettività internet a favore dell'istante.

Sull'interruzione totale dei servizi.

L'istante ha lamentato la totale interruzione del servizio di connessione ad internet dall'8 luglio 2015, laddove l'operatore ha dedotto che dai propri sistemi sono stati evidenziati regolari collegamenti del modem in uso al cliente con l'antenna di Linkem.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 codice civile, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Inoltre, in via generale, si deve ricordare che, in conformità alla direttiva generale di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni (art. 3, comma 4), nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali, e in caso di disservizio devono tempestivamente procedere a risolvere le problematiche riscontrate. Ne consegue che, in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l'utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 del codice civile. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente

DELIBERAZIONE
n. 43 del 19 settembre 2017

informato l'utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio, non essendo da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto.

Nel caso di specie l'operatore convenuto ha prodotto in allegato alla memoria difensiva copia dei "*files di log*" da cui si evince la regolare e continua fornitura del servizio di connettività ad internet limitatamente al periodo 10 giugno 2015 – 9 novembre 2015, nulla adducendo relativamente al periodo decorrente dal 10 novembre 2015.

Ciò premesso, l'operatore Linkem non ha fornito la prova di aver erogato il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni, né che il disservizio lamentato dall'utente, per la totale interruzione dei servizi a far data 9 novembre 2015, sia dipeso da causa ad esso non imputabile ex art. 1218 del codice civile, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi, limitandosi ad affermare di avere assistito la società istante con correttezza e professionalità e che il servizio è stato fornito con regolarità senza peraltro documentare di avere fornito tempestivo riscontro alle doglianze a seguito delle verifiche effettuate dal settore tecnico di competenza né ha provato il traffico effettuato.

Per quanto concerne l'intervallo temporale rispetto al quale calcolare l'indennizzo si individua il *dies a quo* nel giorno 10 novembre 2015 (data a partire dalla quale, così come si evince dalla lettura dei *files di log*, non risultano provate connessioni alla rete) e il *dies ad quem* nel giorno di presentazione dell'istanza di definizione, ovvero il 13 luglio 2016, atteso che non è stata dedotta la cessazione del contratto anteriormente a tale data.

Per quanto concerne la determinazione dell'indennizzo, richiamando le considerazioni sopra menzionate, si ritiene equo liquidare l'indennizzo derivante dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS per il periodo 10 novembre 2015 - 13 luglio 2016 (data di presentazione dell'istanza di definizione (euro 5,00 x 247 giorni) per un totale di euro 1.235,00.

A fronte della mancata fruizione dei servizi a far data dal 10 novembre 2015 non può ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata dall'operatore Linkem. L'istante ha, pertanto, diritto allo storno (o al rimborso in caso di avvenuto pagamento) delle fatture emesse nel periodo 10 novembre 2015 – 13 luglio 2016 con riferimento al servizio di connettività internet e con il ritiro di eventuale pratica di recupero dei crediti.

Sulla mancata risposta ai reclami

La parte istante lamenta la mancata risposta ai multipli reclami, laddove l'operatore ha dedotto che "*il reclamo proposto con raccomandata a.r. del 30 settembre 2015 è stato prontamente riscontrato da Linkem, come provato dall'email del 5 ottobre 2015 (allegato 2); il reclamo proposto in data 12 novembre 2015 è stato inviato all'indirizzo pec linkemservice@lamiapcc.it riconducibile alla società Linkem Services XXX che, pur facente parte del Gruppo Linkem, è un soggetto giuridico distinto da Linkem XXX; ne deriva, quindi, che Linkem non ha mai ricevuto il reclamo in questione e che, pertanto, alcun indennizzo è dovuto per il relativo mancato riscontro*".

La doglianza non è fondata e non è meritevole di tutela per i motivi che seguono.

Dagli atti risulta che nessuna responsabilità è ascrivibile all'operatore Linkem per la lamentata mancata risposta ai reclami atteso che relativamente:

- al reclamo del 30 settembre 2015: risulta in atti la risposta inviata a mezzo e-mail in data 5 ottobre 2015 fornita nel rispetto dei termini regolamentari (45 giorni);

DELIBERAZIONE
n. 43 del 19 settembre 2017

- al reclamo del 12 novembre 2015: risulta inviato via PEC ad un indirizzo non riferibile a Linkem.

Si ritiene, infine, equo e proporzionale che l'operatore Linkem liquidi a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 19 settembre 2017;

D E L I B E R A

in accoglimento parziale dell'istanza presentata in data 13 luglio 2016 dal Sig. XXX De Vincolis nei confronti dell'operatore Linkem XXX, che detto operatore provveda:

- 1) al pagamento a mezzo assegno o bonifico bancario:
 - a) di euro 1.235,00 a titolo di indennizzo per malfunzionamento totale;
 - b) di euro 100,00 per spese di procedura;
- 2) alla regolarizzazione della posizione contabile – amministrativa stornando (o rimborsando in caso di avvenuto pagamento) quanto fatturato nel periodo 10 novembre 2015 – 13 luglio 2016 con riferimento al servizio di connettività internet e con il ritiro di eventuale pratica di recupero dei crediti.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettera a) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE
n. 43 del 19 settembre 2017

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi